

CITTA' DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

OGGETTO: CONTRATTO DI AFFRANCAZIONE TERRENO DA LIVELLO/ENFITEUSI TRA IL COMUNE di MONTALBANO JONICO e LA SIGNORA BASTIANO MARIA

L'anno duemilaventuno, addi t r e , del mese di g i u g n o , presso la Sede Comunale di Montalbano Jonico, innanzi a me Dott.ssa Grazia URICCHIO - Segretario comunale- autorizzato a rogare contratti in forma pubblica amministrativa nei quali l'Ente è parte ai sensi dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, sono comparsi i signori:-----

1) Ing. Pasquale MORISCO, nato il 25/08/1972 a Matera, Responsabile p.o. dell'Area Tecnica, il quale dichiara di agire ed intervenire in quest'atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che legalmente rappresenta nella precitata qualità, ai sensi art. 107 del precitato D. Lgs. n. 267/2000, d'ora in avanti denominato "Ente affrancante" (codice fiscale.:81001250778)-----

2) BASTIANO MARIA, nato a Montalbano Jonico il 12/1/1958 e residente in Montalbano Jonico alla via San Maurizio n.1/E, C.F.: BSTMRA58A52F399W, d'ora in avanti denominata "affrancataria" -----

I predetti comparenti, della cui identità personale io Segretario comunale sono certo, di comune accordo e con il mio consenso, dichiarano di rinunciare all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto:-----

- - - - - P R E M E S S O - - - - -

Che, con ordinanza n°15 in data 10-8-1964 del dott.LAVIANI- Commissario per la liquidazione degli usi civici- di Potenza, registrata a Potenza l'11-12-1964 al n°740,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Grazia URICCHIO)

L'AFFRANCATARIO

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Ing. Pasquale MORISCO)

vennero regolarizzate occupazioni abusive di terreni comunali, a seguito delle quali furono costituiti su detti terreni canoni enfiteutici e livelli;-----

Che, con deliberazione consiliare n°182 del 10-12-1973, esaminata senza rilievi dalla Sezione Decentrata di Controllo di Matera nella seduta del 13-4-1974 con decisione prot.n°7061 e reg.n°7358, veniva decisa l'affrancazione dei canoni enfiteutici gravanti su ex terreni comunali e si delegava alla G.C. la formazione e l'approvazione di ruoli;-----

Che, con deliberazione di G.C. n°163 del 27-5-1974, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il ruolo per l'affrancazione dei canoni enfiteutici predetti;-----

Che la sig.ra BASTIANO Maria ,con nota del 23.4.2021 n.5640 ha chiesto l'affrancazione da livello sul terreno di cui al foglio 52 particella n.746 di Ha 0.40.37 R.D. attuale €29,19 R.D. intestato alla suddetta per 1/1 quale livellaria;-----

Che alla predetta domanda la signora BASTIANO Maria ha allegato: visure catastali rilasciate dall'Agenzia del Territorio di Matera, da cui si evince che il terreno in questione è posseduto con diritto di livello, certificato rilasciato dalla Regione Basilicata-Ufficio Capitale Terra- di Potenza con prot.n°76407 del 16.4.2021, con cui si attesta che l'immobile risulta utenza convertite in enfiteusi con ordinanza 23.2.1934;-----

Che con determinazione A.T. n.185/449 dell' 11.05.2021 è stato quantificato il capitale di affrancazione dovuto dalla richiedente, versato con ricevuta di c.c.p. n.001570 del 17.5.2021 CPY 00042630983;

Che, con deliberazione di G.C. n..66 del 20.5.2021, esecutiva ,si è stabilito di affrancare da livello i terreni innanzi descritti in favore di BASTIANO MARIA;-----

-----TUTTO CIO' PREMESSO-----
tra le parti come sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:-----

Articolo 1) VALORE DELLA PREMESSA - La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e s'intende qui espressamente

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Grazia URICCHIO)

L'AFFRANCATARIO

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Ing. Pasquale MORISCO)

richiamata e confermata.-----

Articolo 2) Il Comune di Montalbano Jonico, a mezzo del proprio legale rappresentante qui convenuto, dichiara affrancato il livello/enfiteusi gravante sul terreno individuato catastalmente al foglio 52 particella n.746 di Ha 0.40.37 di qualità seminativo irriguo di classe 3^ in favore della sig.ra BASTIANO MARIA per 1/1 autorizzando la cancellazione dal catasto dell'iscrizione livellaria/enfiteutica.-----

ARTICOLO 3) La predetta e costituita signora BASTIANO MARIA, a tale effetto, ha versato la somma di €.248,49 corrispondente al capitale di affrancazione, come risulta da ricevuta CPY 00042630983 del 17.5.2021, importo per il quale si rilascia ampia e liberatoria quietanza.-----

ARTICOLO 4) Il presente atto non pregiudica di eventuali diritti che i terzi possano vantare sull'immobile affrancato, risultanti da titoli posteriori all'originario atto di concessione.-----

ARTICOLO 5) Il fondo dedotto in contratto si affranca nello stato in cui attualmente si trova, col riferimento di quanto ad esso è annesso in fatto e in diritto, con ogni servitù inerente, anche non apparente, con tutte le ragioni ed azioni che spettano o possono spettare al Comune di Montalbano, il quale, perciò, immette l' affrancataria in pieno suo luogo e stato.-----

ARTICOLO 6) Il Comune garantisce la piena proprietà del fondo affrancato e di quanto ivi esistente, nonchè il pacifico possesso e la perfetta libertà dello stesso, obbligandosi per ogni caso di evizione a tenere sollevato ed indenne l'affrancataria per qualsiasi molestia derivante da fatto proprio od altrui e, del resto, per la perpetua difesa a termini di legge.-----

ARTICOLO 7) Il Conservatore dei Registri Immobiliari resta dispensato e libero da qualsiasi responsabilità sulla disponibilità dei beni, ai sensi della legge 19.5.1975

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Grazia URICCHIO)

L'AFFRANCATARIO

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Ing. Pasquale MORICCO)

n°151, nonchè sul reimpiego della somma che è stata introitata a titolo di capitale di affrancazione. Gli acquirenti garantiscono per i vizi di turbativa, molestie ed evizione.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari è autorizzato a trascrivere il presente atto, con esonero da ogni responsabilità per iscrizione di ipoteche legali d'ufficio, alle quali le parti espressamente rinunciano-----


ARTICOLO 8)Le spese del presente contratto sono tutte a carico dell'affrancataria.-----

ARTICOLO 9)Il terreno oggetto di affrancazione è destinato come di seguito:"zona agricola E2", come risulta dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato il 31.5.2021 con n.56 dall'Ufficio edilizia (Allegato al presente atto), dandosi atto che non sono intervenute modifiche agli strumenti urbanistici dalla data del rilascio a quella della sua utilizzazione.-----

ARTICOLO 10)Ai fini del pagamento delle tasse di bollo, di registro, di voltura catastale e di ogni altra imposta SI INVOCA LA TOTALE ESENZIONE FISCALE, ai sensi degli artt.9 -2° comma- e 16 della legge regionale 12 settembre 2000 n°57.----

Su richiesta delle parti io Segretario comunale ho redatto il presente contratto su n.3 fogli di carta, resa legale, oltre quanto scritto fin qui sul presente e le firme, del quale ho dato lettura alle costituite parti che, avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà in ciascuna sua clausola, lo hanno approvato e con me lo sottoscrivono.-----


IL RESPONSABILE P.O. AREA TECNICA



L' AFFRANCATARIA



IL SEGRETARIO COMUNALE





CITTA' DI MONTALBANO JONICO (MT)

Ufficio Tecnico Sezione Edilizia Privata

75023 Viale Sacro cuore Tel. 0835/593815 Fax 0835/593852 internet www.comune.montalbano.mt.it

ALLEGATO AL CONTRATTO
REQ. n° 4 / 2021



Città di Francesco Lomonaco

Certificato n°56 del 31/05/2021

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (C.D.U.)

art.30 del D.P.R. 6/6/2001 n° 380

Richiesto da Amministrazione Comunale, per i terreni descritti in catasto **al foglio n. 52 particelle n°746;**

L'immobile sopra descritto è assoggettato alle seguenti;

1) Disposizioni generali, urbanistiche ed edilizie, vigenti(2);

-Regolamento Urbanistico approvato con deliberazione di C.C. n°24 del 22/06/2012

2) Destinazione e Prescrizioni Urbanistiche ed edilizie vigenti;

Tipo di area urbanistica in cui è compreso il terreno, e destinazioni d'uso ammesse "E2" come **appresso si riporta:**

Art. 39 "E2"

-Norme di regolamento urbanistico approvato con deliberazione di C.C. n°24 del 22/06/2012:

Le aree comprese nelle zone "E2" del territorio comunale, sono destinate ad usi agricoli; in questa zona è consentita la costruzione di manufatti sia di tipo produttivo che abitativo nella misura strettamente necessaria e pertinente alla conduzione di fondi rustici.

Le concessioni gratuite di cui all'art. 9 della L. 10/77 saranno assoggettate ad atto d'obbligo unilaterale per quanto attiene la destinazione d'uso delle costruzioni. Nessuna costruzione potrà essere concessa su fondi agricoli di superficie inferiore a 1 ettaro, ad eccezione di piccoli locali per ricovero di attrezzi della superficie coperta massima di mq. 30 e dell'altezza massima di metri 4,00.

Sono ammesse residenze necessarie e pertinenti alla conduzione del fondo nella misura massima di 0,03 mc/mq, fermo restando il vincolo del lotto minimo non inferiore ad 1 ettaro.

Sono consentiti, per usi di annessi agricoli, diritti edificatori pari a 0,07 mc/mq. suddetti fabbricati dovranno rispettare, complessivamente, le seguenti prescrizioni:

- superficie coperta non superiore a 1/40 della superficie del fondo;
- altezza massima metri 5,00 con esclusione di silos, camini e altri corpi tecnici;
- distanze:

- distanza dai confini non inferiore a metri 10,00

- distanza dalle strade esistenti o in progetto conforme a quanto disposto nel D.M. 1° aprile 1968.

La realizzazione di strutture edilizie per annessi agricoli potrà essere consentita previa presentazione di specifico Piano di Sviluppo Aziendale, proposto dal richiedente e redatto da un tecnico agricolo abilitato, che attesti l'effettiva necessità ai fini della conduzione dell'azienda agricola.

Nelle zone "E / 2" possono essere consentite strutture a servizio delle attività di agriturismo nei limiti delle densità predette, nonché strutture di tipo ludico per lo svago e lo sport preventivamente assentite dall'Amministrazione sulla base di un progetto compatibile con il P.T.P.M. che adotti provvedimenti idonei all'inserimento nel paesaggio ed alla tutela ambientale.

Ai fini della edificazione nelle zone agricole è consentito l'accorpamento alla superficie del fondo principale su cui edificare, della superficie di altri fondi più piccoli alle seguenti condizioni:

- che il fondo su cui edificare sia della superficie minima di 6000 mq;
- che gli altri fondi da accorpate siano contigui al fondo principale (D.G.R. 1749/2006)
- che i fondi da accorpate non siano compresi nella zona "E1".

Si rilascia a richiesta dell'interessato per gli usi consentiti dalla Legge, significando che la validità del presente certificato è di un anno dalla data del rilascio purchè al momento dell'uso esso sia accompagnato da apposita dichiarazione dell'alienante attestante che non siano intervenute modifiche agli strumenti urbanistici dalla data del rilascio a quella della sua utilizzazione.

Vincoli incidenti sugli immobili:

-Ambientale e Paesaggistico.

Dalla residenza Municipale li 31/05/2021

**Il Responsabile di P.O. Area Tecnica
Ing. Pasquale MORISCO**

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Grazia BRIGGICHIQ)

L'AFFRANCATARIO
Bortone

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Ing. Pasquale MORISCO)